

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

Articolo	Contenuto norma ed analisi di impatto
<b>PARTE I</b> <b>GOVERNANCE PER IL PNRR</b>	
<b>TITOLO I</b> <b>SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR</b>	
<b>Articolo 1</b> <b>(Principi, finalità e definizioni)</b>	Si specifica che il provvedimento è finalizzato a <b>semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</b> , dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (DI 59/21) e dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (comma 1).
<b>Articolo 2</b> <b>(Cabina di regia)</b>	Viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la <b>Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza</b> , presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari a seconda delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In particolare, la Cabina di regia svolge, tra l'altro, i seguenti compiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR</b>, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;</li> <li>• effettua la <b>ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi</b>, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR;</li> <li>• <b>esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti</b> per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;</li> <li>• effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il <b>monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi</b> e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;</li> <li>• <b>trasmette alle Camere ogni 6 mesi una relazione sullo stato di attuazione del PNRR</b>;</li> <li>• <b>aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR</b>;</li> </ul>

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo;</b></li> <li>• <b>assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale</b> (commi 1 e 2).</li> </ul>
<b>Articolo 3 (Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)</b>	Viene istituito il <b>Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale</b> , con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR e composto da <b>rappresentanti delle parti sociali</b> , del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile (commi 1 e 2).
<b>Articolo 5 (Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)</b>	Viene istituita l' <b>Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione</b> presso la Presidenza del Consiglio con i seguenti compiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• individuare gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e proporre rimedi;</li> <li>• coordinare, anche sulla base delle verifiche d'impatto della regolamentazione l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative;</li> <li>• curare l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;</li> <li>• promuovere e potenziare iniziative di sperimentazione normativa, e tenere in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;</li> <li>• ricevere e considerare ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.</li> </ul>
<b>Articolo 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)</b>	Viene istituito presso il MEF il <b>Servizio centrale per il PNRR</b> , con compiti di <b>coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR</b> , che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241. Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della <b>gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia</b> e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR (comma 1).

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

<p><b>Articolo 8</b> <b>(Coordinamento della fase attuativa)</b></p>	<p>Con una modifica introdotta alla Camera si prevede che nell'ambito di un <b>protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative</b>, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR prevede <b>periodici Tavoli di settore e territoriali</b> finalizzati e continui sui progetti di investimento, e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto, anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti (comma 5-bis).</p>
<p align="center"><b>TITOLO II</b> <b>POTERI SOSTITUTIVI, SUPERAMENTO DEL DISSENSO E PROCEDURE FINANZIARIE</b></p>	
<p><b>Articolo 12</b> <b>(Poteri sostitutivi)</b></p>	<p>In caso di <b>mancato rispetto</b> da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni <b>degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR</b> e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, <b>asigna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni</b>.          Nel caso in cui l'inerzia <b>viene individuata l'amministrazione</b>, l'ente, l'organo o l'ufficio, o <b>vengono nominati uno o più commissari ad acta</b>, ai quali si attribuisce, in via sostitutiva, <b>il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti (comma 1)</b>.</p>
<p align="center"><b>PARTE II</b> <b>DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA</b></p>	
<p align="center"><b>TITOLO I</b> <b>TRANSIZIONE ECOLOGICA E VELOCIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO</b></p>	
<p align="center"><b>CAPO I</b> <b>VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE</b></p>	
<p><b>Articolo 18</b> <b>(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)</b></p>	<p><b>Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR</b> e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE)</p>

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono <b>interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti</b> (comma 1).
<b>Capo VI</b> <b>ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI</b>	
<b>Articolo 32</b> <b>(Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering)</b>	La disposizione modifica ed integra la <b>disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili</b> , al fine di introdurre talune semplificazioni per le opere di modifica di tali impianti, che comportano un incremento della potenza (repowering). In particolare, si prevede che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell'area e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Vengono ugualmente assoggettate alla comunicazione al Comune gli interventi sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Sono fissate specifiche prescrizioni per le dimensioni dei nuovi aerogeneratori, fissando dapprima un criterio di proporzionalità con quelli esistenti (o autorizzati) e comunque prevedendo che l'altezza dei nuovi impianti non può essere superiore al doppio dell'aerogeneratore già esistente.
<b>Articolo 32-ter</b> <b>(Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)</b>	L'articolo, inserito alla Camera, interviene sulla disciplina per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici contenuta nell'articolo 57, comma 14 del decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) secondo la quale <b>l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera.</b>
<b>Articolo 32-quater</b> <b>(Semplificazioni in materia di sistemi)</b>	L'articolo, inserito alla Camera con <b><u>l'approvazione di un emendamento promosso da Confartigianato</u></b> , dispone che, a <b>decorrenza dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili siano inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.</b> Viene, quindi, sostituito il comma 7 dell'articolo 15 del d.lgs. 28/2011 che

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	attualmente dispone che i titoli di qualificazione siano resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.
<b>CAPO VII</b> <b>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</b>	
<p><b>Articolo 33</b>  <b>(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)</b></p>	<p>Si riconosce il <b>Superbonus 110% anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi</b>, eseguiti congiuntamente ad interventi <b>antisismici (comma 1, lett. a)</b>.</p> <p>Il Superbonus 110% viene inoltre esteso <b>alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale</b>, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni di promozione sociale a patto che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica <b>e solo per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, quali ad esempio: ospedali, case di cura e conventi</b> (comma 1, lett. b).</p> <p>Viene, inoltre, <b>semplificata la disciplina per fruire del Superbonus</b> stabilendo che <b>gli interventi rientranti nella misura del Superbonus</b>, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, <b>costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA</b>. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La norma specifica che la <b>presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo</b>.</p> <p>Per tali interventi, inoltre, la decadenza del beneficio fiscale avviene esclusivamente nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata presentazione della CILA;</li> <li>- interventi realizzati in difformità dalla CILA;</li> <li>- assenza dell'attestazione dei dati richiesti nel secondo periodo del nuovo comma 13-ter (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);</li> <li>- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (comma 1, lett. c)).</li> </ul>

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>Restano in ogni caso fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione, calcolati in base alla tipologia di intervento proposto (comma 2).</p> <p>Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) viene incrementato di 3,9 milioni di euro per il 2027, di 0,3 milioni per il 2028, di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e di 0,3 milioni di euro per il 2032 (comma 3).</p>
<p><b>Capo VIII</b>  <b>SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO</b></p>	
<p><b>Articolo 33-bis</b>  <b>(Modifiche disciplina Superbonus)</b></p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, apporta alcune modifiche alla <b>disciplina del Superbonus 110%</b> prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza (comma 1, lett. a);</li> <li>- le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione (comma 1, lett. b);</li> <li>- nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus il termine per stabilire la residenza è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita. Inoltre, si stabilisce che il sisma bonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (rispetto al previgente termine di 18 mesi) dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1, lett. c);</li> <li>- in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. Le eventuali varianti in corso d'opera sono comunicate a fine lavori con integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (comma 1, lett. d).</li> </ul>

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

<p align="center"><b>Articolo 33-ter</b> <b>(Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema)</b></p>	<p>L'articolo, inserito alla Camera, dispone che, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, siano <b>rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema</b>, prevedendo che - anche avvalendosi di un soggetto che possieda caratteristiche di terzietà e indipendenza - le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), senza entrare nella disponibilità dei venditori.</p>
<p align="center"><b>Articolo 34</b> <b>(Cessazione della qualifica di rifiuto)</b></p>	<p>La disposizione è volta a semplificare la procedura in materia di <b>end of waste</b> (art. 184-ter del Codice dell'ambiente).          In particolare, si prevede che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente (comma 1, lett. a).          Vengono inoltre soppressi il termine di sessanta giorni dall'inizio della verifica per il procedimento di controllo, e il termine di quindici giorni per la comunicazione da parte di ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata degli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente (comma 1, lett. b).</p>
<p align="center"><b>Articolo 35</b> <b>(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)</b></p>	<p>La disposizione novella alcune disposizioni Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare.</p> <p><b>Definizione rifiuto urbano</b>          Vengono soppresse - ovunque ricorrano - le parole "e assimilati" nella parte IV titolo I, dedicato alla gestione dei rifiuti, del Codice al fine di allineare la disciplina in materia alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, che ha recepito il c.d. pacchetto europeo sull'economia circolare (comma 1, lett. a).</p> <p><b>Modifiche all'ambito di applicazione della disciplina concernente la gestione dei rifiuti</b>          Si dispone l'esclusione delle ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime, a determinate condizioni, dall'ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti di cui alla Parte IV del medesimo Codice (comma 1, lett. b) punto 1). Si include nel campo di applicazione della disciplina di cui alla Parte IV <b>i rifiuti da articoli pirotecnici</b>, intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario. Per la gestione di tali rifiuti viene prevista un'apposita disciplina (comma 1, lett. b), punti 2 e 3).</p>

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

***Responsabilità della gestione e tracciabilità dei rifiuti***

Vengono modificati gli articoli 188 e 188-bis del Codice, concernenti, rispettivamente, la responsabilità della gestione e la tracciabilità dei rifiuti. In particolare:

- si prevede che quando i rifiuti sono conferiti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento (tra le quali figurano il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare), la responsabilità per il corretto smaltimento è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni (comma 1, lett. c come modificata alla Camera);
- si prevede che i decreti ministeriali chiamati a definire la disciplina inerente all'organizzazione e funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti debbano stabilire, tra l'altro, le **modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti**, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario (comma 1, lett. d).
- viene modificato l'art. 190 del Codice che prevede la tenuta di un registro cronologico di carico e scarico per taluni soggetti che effettuano attività di trattamento di rifiuti. Il comma 4 del medesimo art. 190 stabilisce che alcuni soggetti o organizzazioni possono adempiere a tale obbligo tramite "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative". Con la modifica introdotta, si prevede che l'obbligo sia assolto tramite "analoghe evidenze documentali o gestionali" (comma 1, lett. d-bis).

***Rifiuti sanitari***

Si prevede che ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria, **svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento** (in base a quanto aggiunto dalla novella), e da assistenza domiciliare, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. Resta ferma la disciplina in merito all'attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti (comma 1, lett. e) ed f).

***Vigilanza e controllo***

Viene modificato l'art. 206-bis del Codice, recante disposizioni su vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti. In particolare, si specifica che la vigilanza sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è svolta dal Ministero **anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti**. Si chiarisce, inoltre, che il MITE è chiamato ad approntare e ad

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>aggiornare periodicamente le misure per la corretta gestione dei rifiuti, anche tramite apposite linee-guida per migliorarne la qualità e la riciclabilità (secondo l'espressione introdotta dalla novella in esame).</p> <p>Si prevede che il MITE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- effettua l'analisi delle relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti e la conseguente verifica delle misure adottate e del raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa applicabile, nazionale e dell'Unione europea, con riferimento ai target posti, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;</li><li>- provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione;</li><li>- controlla il raggiungimento degli obiettivi posti dagli accordi di programma (ai sensi dell'articolo 219-bis del Codice) e ne monitora l'attuazione; monitora l'attuazione del Programma generale di prevenzione (previsto dall'articolo 225 del Codice, assumendo i poteri sostitutivi in caso di inadempienza del CONAI nella predisposizione del Programma medesimo);</li><li>- effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;</li><li>- esercita funzioni di verifica circa i sistemi di gestione dei rifiuti in relazione alla responsabilità estesa del produttore e dei relativi requisiti minimi (comma 1, lett. g).</li></ul> <p>-</p> <p><b>Preparazione per il riutilizzo in forma semplificata</b></p> <p>Viene modificato l'art. 214-ter del Codice, intervenendo così sulla disciplina del processo di trattamento "<b>preparazione per il riutilizzo</b>". Tale articolo demanda ad un decreto MITE il compito di definire le condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata, stabilendo: le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo. Il nuovo testo risultante dalla modifica <b>specifica che le province e le città metropolitane verificano la sussistenza dei requisiti, stabiliti dal decreto ministeriale</b>. Successivamente all'effettuazione di tali controlli e verifiche le operazioni in oggetto possono essere avviate. Gli esiti delle</p>
--	--

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>procedure semplificate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati - dalle autorità competenti - al MITE. La disciplina sulla tenuta dei relativi dati e informazioni è definita dal citato decreto ministeriale (comma 1, lett. h).</p> <p><b><i>Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi</i></b> Con una modifica introdotta alla Camera si novella l'articolo 219- bis del Codice prevedendo che gli operatori economici, in forma individuabile o in forma collettiva, adottino <b>sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi</b>. Tali sistemi vengono, inoltre, agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande (comma 1, lett. i-bis9).</p> <p><b><i>Gestione degli imballaggi</i></b> Viene modificato l'articolo 221, comma 6, del Codice, in materia di gestione degli imballaggi. Al riguardo, il comma 5 del medesimo articolo 221 stabilisce che i produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) o ad altro Consorzio per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema per la medesima gestione, richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Secondo la modifica introdotta, ottenuto il riconoscimento <b>i produttori devono presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI, l'apposita documentazione sui sistemi di gestione</b> (prevista dall'art. 237, comma 6, del Codice). Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo ai sistemi di gestione in parola, riferiti all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione. Nel testo previgente, i medesimi produttori erano tenuti ad inviare al CONAI il programma specifico di prevenzione, posto a base del programma generale di prevenzione e gestione (comma 1, lett. l).</p> <p><b><i>Elenco dei rifiuti</i></b> Viene <b>sostituito integralmente</b> (con l'Allegato III al presente decreto-legge) <b>l'Allegato D</b> della Parte quarta del Codice dell'ambiente, recante <b>l'elenco dei rifiuti e la relativa classificazione (comma 1, lett. m)</b>.</p> <p><b><i>Sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile</i></b></p>
--	---

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>I commi 2 e 3 del riguardano la <b>sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile</b> (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto) che rispetti le condizioni di utilizzo del medesimo, poste dall'art. 13 del regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (D.M. 14 febbraio 2013, n. 22). Tali operazioni <b>non costituiscono variante o modifica sostanziale</b> a condizione che l'operazione in questione.</p>
<p><b>TITOLO IV</b> <b>CONTRATTI PUBBLICI</b></p>	
<p><b>Articolo 39-septies</b> <b>(Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative)</b></p>	<p>L'articolo, inserito alla Camera, fa salva la <b>validità degli atti costitutivi, statuti e successive modificazioni delle start up innovative</b> costituite in forma di <b>s.r.l.</b>, - depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL - redatti secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, ritenuto poi illegittimo dal Consiglio di Stato (comma 1).          Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dei suddetti atti deliberate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile (comma 2).          Il compenso dei notaio per le suddette attività è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.</p>
<p><b>Articolo 47</b> <b>(Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC)</b></p>	<p>Per perseguire le finalità relative alle <b>pari opportunità, sia generazionali che di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili</b> si prevede l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (comma 1).  <b>Relazione di genere sulla situazione del personale e adempimento degli obblighi per l'inserimento lavorativo dei disabili</b></p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le <b>aziende pubbliche e private che occupano più di cento dipendenti hanno l'obbligo, a pena di esclusione</b>, di presentare copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (di cui all'art. 46 del D.Lgs. 198/2006) al momento della</li> </ul>

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta. L'azienda deve inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attestare che tale copia sia conforme al rapporto già presentato agli organismi individuati dalla normativa vigente (rappresentanze sindacali aziendali e consigliera e consigliere regionale di parità);</li> <li>• attestare la contestuale trasmissione del rapporto ai suddetti organismi, qualora tale trasmissione non sia avvenuta nei termini previsti dal richiamato art. 46 del D.Lgs. 198/2006, fissato, in via generale, al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio e prorogato al 30 giugno 2020 per il biennio 2018-2019 in ragione dell'emergenza da Covid-19 (comma 2).</li> </ul> <p>- <b>gli operatori economici</b> diversi da quelli suddetti e <b>che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cento</b> – che non sono tenuti a redigere il predetto rapporto - devono presentare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una <b>relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile avente contenuto analogo a quello del rapporto biennale che deve essere redatto dalle aziende con oltre cento dipendenti</b> (comma 3). In caso di inadempimento di tale obbligo si applicano le penali previste dai contratti di appalto nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Fondo nazionale per gli investimenti complementari (comma 6).</p> <p>- con una modifica introdotta alla Camera si prevede che <b>gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cento, sono altresì tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione che attesta il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il collocamento obbligatorio</b>, di cui all'art. 17 della L. 68/1999, nonché una relazione - trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali - relativa all'assolvimento degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico</p>
--	--

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (comma 3-bis). Anche in caso di inadempimento di tale obbligo si applicano le penali previste dai contratti di appalto (comma 6, primo periodo).</p> <p>- I suddetti <b>rapporti e relazioni sulla situazione del personale sono pubblicati sul sito internet del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"</b> e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale (comma 9).</p> <p><b><i>Clausola di priorità per giovani e donne: obbligo di assunzione</i></b> Si dispone che le stazioni appaltanti inseriscano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento - come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta - <b>di criteri volti a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili</b> (modifica introdotta alla Camera) <b>l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne di qualsiasi età</b> (comma 4, primo periodo).</p> <p>Salvo il ricorrere di determinate circostanze (di cui al comma 7), <b>requisito necessario dell'offerta</b> sono l'assunzione dell'obbligo da parte dell'offerente di assicurare - in caso di aggiudicazione del contratto (come specificato con una modifica introdotta alla Camera) – sia <b>all'occupazione giovanile che a quella femminile una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto</b> o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, nonché – come specificato con una modifica introdotta alla Camera - l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, <b>gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio e di inserimento lavorativo dei disabili</b> (di cui L. 68/1999) (comma 4, terzo periodo).</p> <p>Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti di tale clausola che obbliga all'assunzione della suddetta percentuale di giovani e donne, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, se l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (comma 7).</p>
--	--

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>Viene, infine, specificato che il contenuto di tali clausole è determinato tenendo conto di diversi elementi, tra cui i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, l'oggetto del contratto, la tipologia del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, i principi dell'Unione europea e gli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e – come specificato con una modifica introdotta alla Camera - delle persone con disabilità al 2026 (comma 4, secondo periodo).</p> <p><b><i>Ulteriori misure premiali</i></b></p> <p>Attraverso le predette clausole, le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, oltre ai requisiti necessari dell'offerta, <b>ulteriori misure premiali</b> che possono prevedere l'assegnazione di un <b>punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che</b> (comma 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, <b>non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori</b> connessi a motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica, di religione, di età, di sesso, di orientamento sessuale, di handicap o a convinzioni personali o al mancato rispetto del divieto di licenziamento per causa di matrimonio o per gravidanza e maternità;</li> <li>- utilizzi o si impegni ad utilizzare <b>specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti</b>, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;</li> <li>- si impegni ad <b>assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne</b> e, come specificato con una modifica introdotta alla Camera, <b>persone disabili</b> per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;</li> <li>- abbia, <b>nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere</b>, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;</li> <li>- nell'ultimo triennio abbia rispettato gli obblighi in materia di collocamento obbligatorio di cui alla L. 68/1999 (modifica introdotta alla Camera);</li> </ul>
--	---

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>- abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto una <b>dichiarazione volontaria di carattere non finanziario sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi</b> (ex art. 7 del D.Lgs. 254/2016)</p> <p><b>Linee guida</b>  <b>La possibilità che le modalità e i criteri applicativi delle suddette misure, nonché le misure premiali e la predisposizione di modelli di clausole da inserire nei bandi di gara (differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto) sono definite con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame (ossia entro il 31 luglio 2021) (comma 8).</b></p>
<p align="center"><b>Articolo 47-ter</b>  <b>(Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)</b></p>	<p>L'articolo, inserito alla Camera, <b>proroga al 31 dicembre 2022</b> il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante <b>procedure ad evidenza pubblica</b>, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi.</p>
<p align="center"><b>Articolo 47-quater</b>  <b>(Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC)</b></p>	<p>L'articolo, inserito alla Camera, prevede <b>misure premiali di tutela della concorrenza nei contratti pubblici, a favore delle piccole e medie imprese (PMI)</b>, relativi agli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare (PNC).</p> <p>In particolare, si prevede la possibilità che, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, siano previsti criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese (PMI) nella valutazione dell'offerta (comma 1). Le disposizioni si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (comma 2).</p>
<p align="center"><b>Articolo 48</b>  <b>(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)</b></p>	<p>Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni semplificate di cui al Titolo V del decreto- legge in esame (comma 1).</p> <p>Per ogni procedura è nominato, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva</p>

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del Codice degli appalti (comma 2).</p> <p>Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR, al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea (comma 3).</p> <p>E' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al codice degli appalti (comma 5).</p> <p>Le stazioni appaltanti nel procedere agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti (comma 6).</p> <p>Infine, si introducono ulteriori misure di semplificazione procedurale in relazione al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici previsto dalla normativa vigente. A tal fine, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo (comma 7).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 49</b>  <b>(Modifiche alla disciplina</b>  <b>del subappalto)</b></p>	<p>L'articolo introduce <b>modifiche alla disciplina del subappalto</b>, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021.</p> <p><b>Modifiche con decorrenza immediata dalla data di entrata in vigore del decreto</b></p> <p><b>Fino al 31 ottobre 2021</b>, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici <b>il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto</b> di lavori, servizi o forniture.</p>

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>Conseguentemente viene soppresso l'art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2018 (cd. decreto sblocca cantieri) – il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato il limite al 40% (comma 1, lett. a).</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche a regime all'art. 105 del Codice, di immediata vigenza, finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prevedere che a pena di nullità e fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), <b>non può essere affidata a terzi: 1) l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni</b> oggetto del contratto di appalto; 2) la <b>prevalente esecuzione delle lavorazioni</b> relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;</li><li>- <b>sopprimere</b> la previsione secondo cui il <b>ribasso non può essere superiore al 20%</b>;</li><li>- <b>riferire direttamente al subappaltatore l'obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali</b> previsti nel contratto di appalto;</li><li>- stabilire <b>l'obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale</b>, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti (comma 1, lett. b).</li></ul> <p><b>Modifiche il vigore dal 1° novembre 2021</b></p> <p>Si apportano alcune modifiche all'art. 105 del Codice degli appalti finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- eliminare per il subappalto il limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;</li><li>- <b>affidare alle stazioni appaltanti il compito di indicare nei documenti di gara</b>, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, <b>le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario</b> in ragione: 1) delle specifiche caratteristiche dell'appalto; 2) dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; 3) di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori</li></ul>
--	--

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori (comma 2, lett. a);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere l'abrogazione del comma 5 disponendo così <b>l'abolizione del limite del 30 per cento per il subappalto e del divieto di suddivisione (in lotti) senza ragioni obiettive anche per le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento</b> ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice, c.d. opere super specialistiche (comma 2 lett. b);</li> <li>- prevedere che la dichiarazione del subappaltatore – trasmessa alla stazione appaltante dall'affidatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto – riguarda, oltre all'attestazione dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, anche il possesso da parte del medesimo subappaltatore dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice (comma 2 lett. b-bis introdotta alla Camera);</li> <li>- prevedere la <b>responsabilità in solido tra contraente generale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto</b>. Attualmente, invece, nei confronti della stazione appaltante il contraente principale è responsabile in via esclusiva e risponde, dunque, anche dei fatti commessi dal subappaltatore (comma 2 lett. c).</li> </ul> <p>Infine, vengono previste alcune disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine di assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e di disporre l'adozione da parte delle stesse amministrazioni del documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera e del regolamento che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa (comma 3). Per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici viene autorizzata infine la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici (comma 4).</p>
<p><b>Articolo 50</b>  <b>(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)</b></p>	<p>Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si prevede che <b>l'esercizio del potere sostitutivo</b> in caso di inerzia abbia luogo entro <b>un termine pari alla metà</b> di quello originariamente previsto qualora siano decorsi inutilmente i termini:</p>

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per la stipulazione del contratto;</li> <li>- la consegna dei lavori;</li> <li>- la costituzione del collegio consultivo tecnico;</li> <li>- gli atti e le attività relativi alla sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica (art. 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76);</li> <li>- gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC (commi 1 e2).</li> </ul> <p>Si prevede, inoltre che <b>il contratto diviene efficace con la stipulazione</b> e non trova applicazione l'art. 32, comma 12, del Codice dei contratti pubblici che prevede che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti (comma 3).</p> <p>Si introduce un <b>premio di accelerazione per i casi di anticipata ultimazione dei lavori e si innalza l'importo delle penali per il ritardato adempimento</b>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si dispone che la stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, <b>qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato</b>, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, <b>un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo</b> determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte (comma 4, primo periodo);</li> <li>- in deroga all'art. 113-bis Codice dei contratti pubblici, <b>le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale</b>, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e <b>non possono comunque superare, complessivamente, il 20 % di detto ammontare netto contrattuale</b> (comma 4 secondo periodo).</li> </ul>
<p><b>Articolo 51</b>  <b>(Modifiche al decreto-</b>  <b>legge 16 luglio 2020, n. 76)</b></p>	<p>L'articolo apporta una serie di modifiche al decreto-legge 76/2020, cosiddetto decreto-legge "semplificazioni" ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo</b></li> </ul>

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei <b>contratti pubblici sotto soglia</b> previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76/20 (comma 1, lett. a), punto 1);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- si conferma l'affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro (previsto dal comma 2 del DL 76/20) <b>elevando a 139.000 euro il limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura)</b> nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Con una modifica introdotta alla Camera, si prevede che la scelta debba ricadere su soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Si prevede, inoltre, <b>la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi</b> (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) (comma 1, lett. a), punto 2).</li><li>- si prevede la <b>proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione previste dall'art. 2 del dl 76/20</b>. Inoltre, tali <b>procedure di affidamento semplificate si applicano</b>, nel caso sussista la necessità, anche <b>agli interventi inerenti al PNRR</b> (comma 1, lett. b);</li><li>- si prevede la <b>proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 del DL 76/20, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità</b> che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva, e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia (comma 1, lett. c);</li><li>- viene modificato l'articolo 5 del decreto-legge 76/ 2020 in materia di <b>sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica</b> al fine di prorogarne l'efficacia sino al 30 giugno 2023 (comma 1, lett. d);</li></ul>
--	---

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR  
"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante  
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di  
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento  
delle procedure"**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- si prorogano al 30 giugno 2023 le disposizioni dell'art. 6 del dl 76/20 relativo alla disciplina del <b>Collegio consultivo tecnico</b> (comma 1, lett. e), punto 1);</li> <li>- le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti del Collegio consultivo tecnico individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti (comma 1, lett. e), punto 2);</li> <li>- con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite <b>Linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.</b> Infine, si stabilisce che con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un <b>Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio sull'attività dei collegi consultivi tecnici</b>, al quale ciascun Presidente dei predetti collegi è tenuto a trasmettere gli atti di nomina e le determinazioni assunte dal collegio entro cinque giorni dall'adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1, lett. e), punto 5);</li> <li>- vengono <b>prorogate fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione</b> previste dall'articolo 8, comma 1 del Dl 76/20, che prevede che: <b>la consegna dei lavori in via d'urgenza è sempre autorizzata</b>; si possa avviare alla <b>visita dei luoghi</b>, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara quando non necessario; si possano applicare le <b>riduzioni dei termini per motivi di urgenza per le procedure ordinarie</b>; si possano prevedere affidamenti anche nel caso in cui questi non siano stati preventivamente inseriti in programmazione a condizione che si</li> </ul>
--	--

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>provveda ad aggiornare i documenti programmatori (comma 1, lett. f);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vengono <b>prorogate fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 13, comma 1 del DI 76/20, recante "Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi"</b> (comma 1, lett. g);</li> <li>- vengono <b>prorogate fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione</b> previste dall'articolo 21, comma 2 del dl 76/20, <b>in materia di responsabilità erariale</b>, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente (comma 1, lett. h).</li> </ul> <p>Si precisa che la proroga sino al 30 giugno 2023 relativa alle previsioni recate dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 76/20 non opera con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 del medesimo articolo 2 che, limitatamente ad alcuni specifici settori, autorizza sino al 31 dicembre 2021 le stazioni appaltanti ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 2).</p> <p>Le modifiche apportate all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data, continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto (comma 3).</p>
<p><b>Articolo 52</b>  <b>(Modifiche al decreto-</b>  <b>legge 18 aprile 2019, n. 32</b>  <b>e prime misure di</b>  <b>riduzione delle stazioni</b>  <b>appaltanti)</b></p>	<p>Si prevede <b>la proroga dell'efficacia di diverse disposizioni</b> contenute nell'art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. <b>decreto "sblocca cantieri"</b>) di <b>sospensione di norme del Codice dei contratti pubblici.</b></p> <p><i><b>Proroga della sospensione sperimentale di norme del Codice dei contratti pubblici</b></i></p>

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>Si <b>proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 la sospensione dell'applicazione di determinate norme del Codice dei contratti pubblici</b> contenute nelle lettere a)-c) del medesimo comma 1 dell'art. 1 del D.L. Sblocca-cantieri, sulle <b>procedure per gli acquisti di lavori, servizi e forniture da parte dei comuni non capoluogo di provincia, sul divieto di appalto integrato e sulla scelta dei membri della commissione che individua il soggetto affidatario del contratto (comma 1, lett. a, punto 1.1).</b></p> <p>Vengono esclusi dalla sospensione dell'applicazione delle procedure indicate all'art. 37, comma 4 del D.L. Sblocca cantieri gli acquisti effettuati con gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, dalle risorse del Regolamento 2021/240 (che istituisce lo strumento di sostegno tecnico, anche per l'attuazione delle riforme incluse nei Piani nazionali di ripresa e resilienza) e del Regolamento 2021/241 (che istituisce il dispositivo per il Piano per la ripresa e la resilienza - PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021. La disposizione specifica che - nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti - per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori - oltre che secondo le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, del D.L. 32/2019 - anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province (comma 1, lett. a), n. 1.2).</p> <p><b><i>Proroga della procedura speciale per la selezione delle offerte</i></b></p> <p>Si <b>proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l'applicazione anche per i settori ordinari, delle disposizioni dell'art. 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici valide per i settori speciali</b>, le quali prevedono che nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara (comma 1, lett. a) n. 3).</p> <p><b><i>Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di opere con progettazione e di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con progettazione definitiva</i></b></p> <p>Vengono <b>estese all'anno 2023 le semplificazioni</b> previste per gli anni 2019, 2020 e 2021 dai commi 4 e 6 dell'art. 1 del D.L. Sblocca cantieri, <b>per l'affidamento, rispettivamente, delle opere di cui risulta finanziata solo</b></p>
--	---

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

<p>l'attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria solo in base al progetto definitivo (comma 1, lett. a), nn. 4 e 5).</p> <p><b><i>Proroga delle deroghe sul parere obbligatorio per i lavori pubblici espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici</i></b> Si estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023, l'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 in materia di deroghe sul parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Nello specifico, si prevede l'applicazione fino al 30 giugno 2023 delle seguenti deroghe all'art. 215, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, (introdotte, fino al 31 dicembre 2021, dall'art. 8, comma 7, lett. d), del D.L.76/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici per i soli progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale (o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato) di importo pari o superiore a 100 milioni di euro;</li><li>- parere obbligatorio dei comitati tecnici amministrativi (C.T.A) presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per progetti di importo da 50 a 100 milioni di euro;</li><li>- per lavori pubblici inferiori a 50 milioni di euro non è previsto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (comma 1, lett. a), n 6).</li></ul> <p><b><i>Proroga della disciplina sull'accordo bonario relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico</i></b> Si estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l'applicazione della norma transitoria prevista dal comma 10 dell'art. 1 del D.L. Sblocca cantieri, in materia di iscrizione di riserva degli aspetti progettuali riguardanti la verifica preventiva dell'interesse archeologico (comma 1, lett. a), n 7).</p> <p><b><i>Proroga della norma in materia di approvazione delle varianti ai progetti definitivi relativi alle infrastrutture strategiche</i></b> Si estende fino all'anno 2023 la disposizione, contenuta nel comma 15 dell'art. 1 del D.L. Sblocca cantieri, come integrata dall'art. 42, comma 1 lettere a), b) e c) del D.L. 76/2020, che disciplina - per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, di cui all'art. 216, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici – l'approvazione delle varianti da apportare al progetto</p>
--

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>definitivo, approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere (comma 1, lett. a), n. 8).</p> <p><b><i>Proroga delle sospensioni in materia di subappalto per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche</i></b></p> <p>Vengono prorogate dal <b>31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023</b>, le <b>sospensioni</b> previste dal secondo periodo del comma 18 dell'art. 1 del D.L. Sblocca cantieri, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, <b>riguardanti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti pubblici e concessioni</b>, previsto, rispettivamente, dal comma 6 dell'art. 105 (appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche) e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 174 (appalti di concessioni pubbliche);</li> <li>- <b>le verifiche in sede di gara volte alla esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione</b>, in base ai motivi di esclusione previsti all'art. 80 del Codice, anche riferite al suo subappaltatore.</li> </ul>
<p align="center"><b>Articolo 54</b>  <b>(Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)</b></p>	<p><b>Agli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2009 in Abruzzo si applica la disciplina sull'Anagrafe antimafia degli esecutori</b>, prevista per gli interventi di ricostruzione relativi al sisma che ha interessato le regioni dell'Italia centrale nel 2016.</p>
<p align="center"><b>Articolo 55</b>  <b>(Misure di semplificazione in materia di istruzione)</b></p>	<p>Si prevedono una serie di misure per garantire una <b>maggiore celerità nell'attuazione e nell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nonché delle azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche per la realizzazione dei progetti inseriti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</b>.</p> <p>In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che il Ministero dell'istruzione, al fine di garantire una rapida attuazione e l'organicità degli interventi, predisponga apposite linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, esplicative delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia, e con le</li> </ul>

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

	<p>stesse definisca anche i termini improrogabili, rispettivamente, per la progettazione, per l'affidamento, per l'esecuzione e per il collaudo dei lavori, in coerenza con i target e gli obiettivi definiti nell'ambito del PNRR (comma 1, lett. a), n.1);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la <b>riduzione alla metà dei termini per il rilascio dell'autorizzazione delle Soprintendenze</b> in caso di edifici vincolati e il ricorso all'istituto della conferenza di servizi per acquisire il relativo atto autorizzativo, e la riduzione a trenta giorni del termine per il rilascio del parere del soprintendente in caso di autorizzazioni paesaggistiche (comma 1, lett. a), n.5).</li> </ul>
<b>TITOLO V</b>	
<b>SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO</b>	
<b>Articolo 57</b> <b>(Zone Economiche Speciali)</b>	<p>L'articolo modifica alcune <b>procedure sul funzionamento, le procedure e la governance delle ZES</b>, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la <b>composizione del Comitato di indirizzo</b>, la procedura di nomina dei <b>Commissari straordinari per le ZES</b>, cui viene conferita anche la <b>funzione di stazione appaltante</b>;</li> <li>- il supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l'Agenda per la Coesione e l'<b>introduzione dell'autorizzazione unica</b> in ottica di semplificazione;</li> <li>- <b>benefici fiscali per gli investimenti nelle ZES</b>, aumentando da 50 milioni a 100 milioni di euro il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, a cui viene commisurato il credito d'imposta previsto; inoltre il <b>credito d'imposta viene esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti</b>, anche mediante contratti di locazione finanziaria.</li> </ul>
<b>Articolo 58</b> <b>(Semplificazione del processo di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne)</b>	<p>L'articolo interviene sul <b>procedimento di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)</b>, prevedendo che all'attuazione degli interventi si provveda mediante <b>nuove modalità che saranno individuate da una apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)</b>,  Nelle more di adozione di tale delibera del CIPESS, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la norma dispone che la cooperazione tra le amministrazioni continuerà ad essere perseguita mediante il ricorso alla sottoscrizione dello strumento dell'Accordo di programma quadro.</p>
<b>Articolo 59</b>	<p>L'articolo, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina vigente in materia di <b>perequazione infrastrutturale</b> (articolo 22 della legge n.42 del 2009) <b>prorogando (dal 30 giugno) al 31 dicembre 2021 il termine</b></p>

**DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR**  
**"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante**  
**governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di**  
**rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento**  
**delle procedure"**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

<b>(Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale)</b>	entro cui deve essere effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti nel Paese ed entro cui sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.
<b>TITOLO VI</b> <b>MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241</b>	
<b>Articolo 61</b> <b>(Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)</b>	Si modifica la legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990) in materia di <b>poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell'amministrazione a provvedere</b> . In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- si prevede che <b>il potere sostitutivo può essere attribuito</b> non solo ad una figura apicale, ma anche <b>ad un'unità organizzativa</b>;</li> <li>- si introduce la <b>possibilità che l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio</b>, oltre che su istanza del privato.</li> </ul>
<b>Articolo 62</b> <b>(Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)</b>	Si introduce, <b>nei casi di formazione del silenzio assenso, l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta</b> . Decorso inutilmente il termine, l'attestazione dell'amministrazione può essere sostituita da una <b>autodichiarazione del privato</b> .
<b>Articolo 63</b> <b>(Annullamento d'ufficio)</b>	Viene <b>ridotto da diciotto a dodici mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici</b> .